



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Congedo vittime di violenza: cos'è, come funziona, quali problemi

Autore: Redazione | 18/04/2016

Il Jobs Act ha aperto da 10 mesi la possibilità di ottenere un congedo retribuito per le vittime di violenza, ma la burocrazia rischiava di fermare tutto.

Con il Jobs Act **[1]** è stata introdotta la possibilità di un **congedo riservato alle vittime di violenza** di genere.

In vigore dallo scorso 25 giugno 2015, il congedo permette (o sarebbe meglio dire “permetterebbe”) alle lavoratrici **dipendenti** e **parasubordinate**, del settore pubblico e privato, di avere una protezione sociale sul posto di lavoro nel caso in cui abbiano subito violenza.

Tale condizione deve essere certificata dai servizi sociali, dalle case rifugio per le donne maltrattate, dai centri antiviolenza.

La protezione offerta è di 3 mensilità. Ecco come funziona.

Come richiedere il congedo vittime di violenza?

Il congedo per le vittime di violenza può essere **richiesto 7 giorni prima** dell'inizio della fruizione dello stesso. Oltre alla data di inizio deve essere indicata anche la data di termine.

Il preavviso si può evitare nei casi di oggettiva impossibilità.

Nel corso del periodo di congedo la lavoratrice ha diritto ad **un'indennità pari all'ultima retribuzione**. L'INPS verserà i **contributi figurativi**, dunque il periodo contribuisce alla misurazione delle ferie, della tredicesima e del trattamento di fine rapporto.

In alternativa a questa modalità di fruizione è possibile anche usare il **congedo nell'arco di 3 anni** attraverso permessi orari o giornalieri, per come stabilita dalla contrattazione collettiva o (in mancanza di quest'ultima) a scelta della lavoratrice. La logica è quella di permettere un servizio di **sostegno ed assistenza psicologica** anche per periodi più lunghi di tempo.

Ma veniamo alle dolenti note.

Congedo vittime di violenza: l'INPS ha emesso una circolare applicativa

Come spesso accade, l'applicabilità del Decreto - norma che per sua natura è una norma d'urgenza - si **blocca nelle maglie della burocrazia**.

In mancanza di una **circolare applicativa dell'INPS** che permettesse la fruizione del congedo, la normativa non era nella pratica applicabile. Come è ovvio, difatti, se non conoscono esattamente le procedure da seguire le aziende e gli enti non sono in grado di concedere la fruizione del permesso e di garantire il

pagamento dell'indennità mensile.

Fanno correttamente notare i centri antiviolenza e le associazioni ONLUS dedicate a questa triste tematica, che spesso il **legame tra la donna e i familiari violenti** è proprio la dipendenza economica, ecco perché la mancanza di circolari applicative in questo caso era **particolarmente grave**.

Ecco la [Circolare INPS](#), uscita lo scorso 15 aprile **[2]**, dunque che pone rimedio ad una situazione che da 10 mesi era in un limbo di un'inapplicabilità di fatto.

Note

[1] DL 80/2015 **[2]** Circolare INPS 65/16